

**Tribunale di Napoli Nord**  
**Sentenza n. 363/2025 del 23-01-2025**

R.G. 6563/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6563/2023 R.G. LAVORO TRA ### n. a NAPOLI ### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'Avv. ### come da procura in atti.

RICORRENTE E ### A ### in persona del legale rappresentante p.t., ### OGGETTO: differenze retributive ### come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### presso il Tribunale di Napoli Nord, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società ### S.R.L.S., esponendo quanto segue: - di aver lavorato, ininterrottamente, alle dipendenze della parte convenuta dal novembre 2016 - seppure inquadrato solo dal novembre 2019 - e fino al mese di marzo 2022, data in cui si era dimesso per giusta causa, svolgendo mansioni di commesso di banco, presso il punto vendita "Minimarket", sito a ### n. 35 a Casoria ###; - di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 16 alle 20.30; nei giorni festivi (8/12, 1/5, 26/12, 25/4 ecc.) mezza giornata dalle 8.00 alle 14.00; - di essere stato assunto con la qualifica di commesso di banco, mediante la simulazione di un contratto part/time a tempo indeterminato; - di aver, invero, sempre osservato il diverso orario full time indicato in ricorso; - di aver sempre percepito la retribuzione fissa mensile di € 800,00; - che, per l'intero periodo, il ricorrente aveva svolto in modo continuativo la propria attività alle dipendenze e secondo le direttive di ### (padre del legale rapp.te dell'azienda, ### e dello stesso legale rapp.te della azienda; - di aver, in particolare, eseguito la mansione di addetto al banco salumeria e di scaffalista, occupandosi della sistemazione delle forniture sugli espositori. ###, inoltre, veniva onerato di effettuare consegne a domicilio ai clienti del

minimarket; - di aver sempre percepito la retribuzione per importi inferiori rispetto a quelli stabiliti dal ### applicato nel caso di specie; - di non aver mai percepito la 13<sup>^</sup> mensilità; - di aver goduto di un periodo di ferie di soli 10 giorni nella settimana centrale di agosto e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non godute né il compenso per il lavoro straordinario espletato durante l'intero corso del rapporto di lavoro; - di non aver percepito il trattamento di fine rapporto.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 148.287,65, di cui €. 8.332,76 a titolo di ### oltre accessori di legge, con vittoria di spese.

La parte convenuta pur regolarmente citata restava contumace.

A seguito della istruttoria orale e documentale, la causa veniva decisa, sulle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025, con la presente sentenza, depositata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio, nei limiti di seguito indicati.

Nel caso in esame, non può sussistere alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società convenuta. ### tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato risulta, invero, documentalmente provata (v. estratto contributivo e C.U., in atti).

Tali documenti attestano in modo inequivocabile che il ricorrente ha svolto la sua attività di lavoratore dipendente della società convenuta quantomeno a decorrere dal novembre 2019 e fino al mese di marzo 2022 (v. lettera di dimissioni, in atti).

Deve dunque affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la parte convenuta, tenuto conto della continuità della prestazione, così come risultante dalla documentazione versata in atti.

Ciò posto, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda del ricorrente è

sostanzialmente volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive dovute per la maggiore quantità e qualità del lavoro svolto, avendo l'istante dedotto di aver lavorato fin dal mese di novembre 2016 - benché inquadrato solo a partire dal mese di novembre 2019 - nonché di aver sempre osservato il maggior orario indicato in ricorso, diversamente da quanto previsto dal contratto, il quale contemplava lo svolgimento di lavoro part - time (v. estratto contributivo, in atti).

Il ricorrente sostiene quindi, in primo luogo, di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società resistente nel mese di novembre 2016, anziché in quello di novembre 2019.

Sul punto, la prova può ritenersi raggiunta, in quanto entrambi i testi escussi hanno saputo rispondere con sufficiente certezza in ordine all'estensione temporale del rapporto di lavoro ("adr.: Ero e ancora oggi sono, occasionalmente, cliente del minimarket della ### sito in via ### nel centro storico di ### Preciso che ero e sono amico del signor ### perché ci frequentavamo da ragazzi ed ancora oggi, anche se meno assiduamente. Inoltre, conosco anche i signori ### E ### perché sono da tempo cliente del minimarket. A quanto ricordo il signor ### ha lavorato presso il minimarket dalla fine del 2016 fino all'inizio del 2022 tra febbraio e marzo. Preciso che queste circostanze le conosco e le ricordo perché fu una sorpresa trovare il signor ### a lavoro nel minimarket perché non sapevo che era stato assunto. Lo stesso ricordo il periodo della fine del rapporto di lavoro presso il minimarket perché non lo trovai sul posto di lavoro quando mi recai per fare delle colazioni. Preciso che lavoro come idraulico e spesso la mia zona di lavoro è proprio ### e quindi mi recavo e mi reco tutt'oggi nel minimarket per comprare la colazione per la giornata di lavoro. Credo che il minimarket abbia una gestione a carattere familiare, quindi trovavo indifferentemente il padre ed il figlio, signori ### anche se per la maggior parte delle volte trovavo il signor ### Ricordo di aver visto a volte altre persone rispetto al ricorrente che svolgevano delle mansioni nel minimarket ma non so a quale titolo. Ricordo che il ricorrente era una sorta di factotum, perché spesso era lui che si occupava della salumeria, ma l'ho visto anche sistemare la merce negli scaffali oppure

per strada per qualche consegna; spesso erano proprio i titolari a dirmi che era uscito per le consegne. Qualche volta mi è capitato in quei pochi minuti in cui mi sono trattenuto nel minimarket, giusto il tempo di fare la spesa per quello che mi occorreva, di assistere ad alcune direttive impartite da entrambi i signori ### al ricorrente, in quanto gli chiedevano di spostarsi tra le varie zone e le varie attività del minimarket. Non so che tipo di contratto avesse il signor ### ma ricordo di aver saputo da lui, a titolo confidenziale, che guadagnava circa 750\800 euro al mese. Posso riferire che ho visto il ricorrente sia di mattina che di sera nel minimarket, a volte anche quando chiudeva proprio la serranda per la chiusura serale, quindi suppongo che stesse nel minimarket negli orari consueti di aperura dal mattino verso le 8:00 fino alle 13:00\14:00 e poi dalle 16:00 alle 20:30. Preciso che mi è capitato di entrare all'interno del negozio, in alcune giornate, sia si mattina che di sera nello stesso giorno e di averlo trovato a lavoro; tuttavia, non posso dire se questo capitasse tutti i giorni perché spesso o non mi capitava di andare nel minimarket oppure non tornavo nel minimarket anche di sera per le mie commissioni. Ad ogni modo il ricorrente mi aveva riferito, confidatamente, che svolgeva orari di lavoro massacranti.

Mi è capitato di vederlo anche nelle giornate festive perché, sempre per mie esigenze personali, lo chiamavo sul cellulare personale per vedere se il minimarket fosse aperto, a volte mi sono recato anche al negozio. Preciso che per giorni festivi non intendo la domenica ma giorni rossi da calendario, infatti questo non è mai capitato la domenica.

Ricordo che il ricorrente aveva circa una decina di giorni di ferie ad agosto, in quanto ci siamo interfacciati per organizzarci per una vacanza o per un semplice weekend insieme, questo è accaduto più volte nel corso degli anni dal 2017 al 2022. Non so se il signor ### ha mai svolto straordinario. Preciso che so che il rapporto di lavoro era finito perché il signor ### non ce la faceva più a sostenere quei ritmi; questo me lo ha confidato lui stesso ma non so se si trattava di dimissioni oppure licenziamento. So che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì perché erano quelli i giorni in cui frequentava la zona o il minimarket, non posso conferire con certezza circa la giornata del giovedì.

Preciso che a differenza di quanto sopra ho riferito, di averlo visto anche di sabato - teste ### "### amico del signor ### in quanto anni fa abitavamo nello stesso palazzo, fino a circa una quindicina di anni fa. Comunque siamo ancora amici in quanto mi sono trasferito poco distante, per cui frequento il ricorrente per amicizia. ### cliente del minimarket in quanto è il più vicino alla mia abitazione. ### mi aveva riferito di aver avuto questa richiesta di lavoro presso il minimarket dei signori ### ma lui ha sempre svolto questo lavoro già prima, presso un'altra salumeria. Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare dalla fine del 2016 fino al marzo 2022, conosco questa circostanza dell'inizio e della fine del rapporto di lavoro in quanto, oltre ad averlo visto direttamente presso il minimarket, come già detto siamo amici e me lo ha riferito. Nella salumeria, oltre al ricorrente, si alternavano delle ragazze che sistemavano gli scaffali, ma posso dire che per la maggior parte era ### ad occuparsi quasi di tutto. Il ricorrente ha iniziato come banconista (addetto alla salumeria), poi ha fatto lo scaffalista, faceva consegne esterne, anche presso la mia abitazione, infatti questo accadeva sia di mattina che di pomeriggio, a parte poche volte in cui è venuta qualche ragazza. Confermo di averlo visto di persona svolgere queste attività quando mi recavo nel negozio per le mie commissioni. Quando telefonavo al negozio per le ordinazioni rispondeva spesso ### e a volte anche sua moglie, in quanto le ordinazioni le prendevano i titolari. Nel negozio di solito trovavo il signor ### il titolatale, e raramente ho visto il signor ### A volte mi è capitato di assistere a degli ordini che il signor ### impartiva la signor ### il quale mentre svolgeva una mansione doveva poi svolgere un'altra diversa (ad esempio mentre tagliava i salumi doveva andare a prendere una cassa d'acqua fuori ad una cliente). Ho assistito a questi eventi qualche volta che mi sono recato personalmente nel minimarket, perché per la maggior parte noi chiedevamo al consegna a casa. Il signor ### mi ha riferito di guadagnare circa 800 euro al mese ma non so che tipo di contratto avesse. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato e conosco questa circostanza perché abito nelle vicinanze del minimarket, quindi mi capitava spesso di vederlo spesso anche per strada che si recava a lavoro, e questo capitava anche nei giorni festivi rossi di calendario

e qualche volta la domenica. Il ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00\13:30 e 16:00 fino alle 20:30\21:00, conosco queste circostanze in quanto l'ho visto. So che il rapporto di lavoro è terminato in quanto il ricorrente non ha avuto aumenti salariali rispetto alle sue mansioni, e questo me lo ha riferito direttamente il signor ### Non so se al termine del rapporto è stato riconosciuto al ricorrente qualche somma a titolo di buona uscita. Il signor ### aveva come ferie una decina di giorni a cavallo del ferragosto, e questo lo so in quanto ci organizzavamo insieme per le vacanze"- teste ###.

Il ricorrente ritiene, inoltre, di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quelle formalizzate nel contratto e, in particolare, di aver svolto lavoro straordinario, seguendo in particolare il seguente orario: 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 16 alle 20.30; nei giorni festivi (8/12, 1/5, 26/12, 25/4 ecc.) mezza giornata dalle 8.00 alle 14.00.

Come sopra esposto, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto a tempo parziale.

La prova orale acquisita ha, però, confermato lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore, certamente non inferiore all'orario full time di 40 ore settimanali.

Ed, invero, sul punto i testi escussi hanno dichiarato: "### riferire che ho visto il ricorrente sia di mattina che di sera nel minimarket, a volte anche quando chiudeva proprio la serranda per la chiusura serale, quindi suppongo che stesse nel minimarket negli orari consueti di aperura dal mattino verso le 8:00 fino alle 13:00\14:00 e poi dalle 16:00 alle 20:30.." - teste ### "Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato e conosco questa circostanza perché abito nelle vicinanze del minimarket, quindi mi capitava spesso di vederlo spesso anche per strada che si recava a lavoro, e questo capitava anche nei giorni festivi rossi di calendario e qualche volta la domenica. Il ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00\13:30 e 16:00 fino alle 20:30\21:00, conosco queste circostanze in quanto l'ho visto" - teste ### Tuttavia, dalla prova orale, benché possa ritenersi dimostrato che il disimpegno orario che il ricorrente doveva rispettare nel corso dell'intero rapporto di lavoro era certamente maggiore di

quello formalizzato, non risulta una prova "certa" dello straordinario asseritamente svolto. ### di lavoro effettivo è stato, invero, indicato in ricorso quale orario di oltre 60 ore settimanali, così deducendo lo svolgimento da parte del ricorrente, in un preciso arco temporale, di un orario di lavoro fisso e diverso da quello originariamente pattuito, per un numero di ore anche superiore a quelle previste dalla normativa contrattuale di riferimento in relazione al tempo pieno.

Ebbene, in ordine al preciso orario di lavoro osservato dall'istante, non può non rilevarsi che entrambi i testi escussi, pur essendo clienti abituali del punto vendita della convenuta - e pur avendo entrambi confermato di aver sempre visto il ricorrente sia la mattina che la sera al lavoro, fino alla chiusura del minimarket - comunque non erano ex colleghi di lavoro dell'istante e, quindi, non osservando gli stessi turni del ricorrente, non potevano avere una percezione integrale dei fatti di causa, soprattutto rispetto al preciso orario di lavoro osservato dal ricorrente.

Occorre, quindi, rilevare che le dichiarazioni dei testi escussi in merito allo straordinario svolto dal ricorrente appaiono insufficienti, in quanto trattasi di dichiarazioni piuttosto imprecise e generiche sul punto e prive di riscontro probatorio: le dichiarazioni dei predetti testi sull'orario di lavoro osservato non risultano sufficienti a provare l'asserito lavoro straordinario svolto.

Sul punto, va sottolineato che era onere del lavoratore, a norma dell'art. 2697 c.c., nel momento in cui rivendicava una inadeguatezza della retribuzione percepita per violazione del precetto costituzionale dell'art. 36, indicare con esattezza la quantità e qualità del lavoro svolto ed il volume di lavoro a lui affidato nel locale.

Sul punto, le allegazioni sono molto lacunose ed insufficienti e la prova svolta non appare sufficiente ai sensi dell'art. 2697 c.c. al raggiungimento di quella prova "rigorosa" dello straordinario svolto.

E', invero, pacifco in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova "rigorosa" dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente

concreti e realistici, i suoi termini quantitativi ( Cass. 21.4.1993 n. 4668, 19.4.1983 n. 2694, 18.5.1973 n. 1433, 1.9.1995 n. 9231 e tante altre).

Le testimonianze raccolte non appaiono, pertanto, sufficienti a giustificare la richiesta di straordinario e delle relative differenze retributive spettanti in ragione dell'orario di lavoro di oltre 60 ore settimanali, pur risultando provata l'osservanza di un orario certamente superiore rispetto a quello risultante da documentazione in atti.

Nulla poi spetta per differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute atteso che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo; spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass. 7.12.1984 n. 6462; 5.4.1982 n. 2078; 20.2.1982 n. 1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n. 6492; 29.7.1978 n. 3788; 7.2.1975 n. 455 e 11.11.1971 n. 3232).

Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie e delle festività da parte del ricorrente.

Il principio è stato ribadito anche dalla ### della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte "che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez.

lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, 935).

Parte ricorrente è stata quindi invitata dal giudicante a riformulare in conteggi allegati al ricorso, calcolando la minor somma spettante a titolo di differenze retributive sulla retribuzione ordinaria, espungendo le somme richieste a titolo di lavoro straordinario non provato.

I conteggi attorei - come riformulati dalla parte - appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto delle risultanze in atti e di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame; i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente, che ha deciso di restare contumace.

Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace; di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..

Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale della società convenuta, la quale non ha mai partecipato alle udienze istruttorie, preferendo rimanere contumace.

E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass. 7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, "in un contesto" probatorio sufficientemente preciso (con le precisazioni di cui sopra).

Ritiene, in definitiva, il giudicante che vada riconosciuta al ricorrente la minor somma pari ad euro 44.695,64 per differenze retributive ordinarie oltre ad euro 8.153,89 per tfr, sulla base dei nuovi conteggi versati in atti dalla parte ricorrente espungendo, tuttavia, dai nuovi conteggi versati in atti, le somme richieste a titolo di festività non godute.

Per le considerazioni appena svolte, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 52.849,53 (di cui euro 8.153,89 a titolo di \$\$\$ oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria (eventualmente maturata in eccedenza agli stessi), decorrenti dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.

Le spese seguono per 1/2 la soccombenza e si liquidano con le modalità indicate nella parte dispositiva, compensandole nella restante parte in ragione dell'accoglimento parziale della domanda

P. Q. M.

a) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società \$\$\$ S.R.L.S al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 52.849,53 (di cui euro 8.153,89 a titolo di \$\$\$, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; b) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate - in misura già ridotta - in euro 2.000/00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione; c) compensa le restanti spese Si comunichi \$\$\$

24.01.2025 Il Giudice dott.ssa \$\$\$ n. 6563/2023

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 363/2025 del 23-01-2025 Tribunale di Napoli Nord reperibile al permalink:  
[https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/napoli\\_nord/2025/363.html#6ee51](https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/napoli_nord/2025/363.html#6ee51)